

DECRETO DIRETTORIALE DEL 30 MAGGIO 2019 N. 38781, RECANTE “OCM VINO - MISURA PROMOZIONE SUI MERCATI DEI PAESI TERZI - AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI CAMPAGNA 2019/2020. MODALITÀ OPERATIVE E PROCEDURALI PER L’ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO N. 3893 DEL 4 APRILE 2019”.

Risposte alle richieste di chiarimento e/o di informazioni pervenute ai sensi dell’art. 17, comma 1, del Decreto direttoriale del 30 maggio 2019 n. 38781.

N.B. Le risposte possono contenere rimandi alle domande contenute nelle precedenti FAQ (domande da 1 a 50), precedentemente pubblicate.

51. Ogni soggetto partecipante deve richiedere per paese destinatario almeno 15.000 euro. Cosa si intende per Paese destinatario? Vuol dire che se (ipotesi) una costituenda ATI presenta domanda nei Paesi Cina - Russia - USA, l’azienda X deve richiedere almeno 15.000 euro di contributo in ciascuno dei 3 Paesi? oppure può scegliere soltanto uno dei tre Paesi (ipotesi: USA) e soltanto in quello deve raggiungere la soglia dei 15.000 euro di contributo?

Si precisa che l’importo di cui all’art. 5, c. 6, del d.d. 38781/2019 e all’art. 2 del d.d. 41666/2019 sono da intendersi riferiti a ciascun Paese in cui il soggetto partecipante realizza attività di promozione.

52. Ipotesi azienda X:

presenta progetto regionale con ATI 1. Il progetto prevede Paesi Russia - Cina - USA; l’azienda X dichiara di realizzare attività solo in USA.

presenta progetto nazionale con ATI 2 (composizione ovviamente diversa). Il progetto prevede Paesi Canada - USA - Cina - Russia. L’azienda X dichiara di realizzare attività solo in Canada, Cina, Russia.

tale ipotesi è possibile? è fatta salva in tal modo la sovrapposizione tra Paesi?

Si veda la risposta alla domanda n. 18.

53. In merito all’allegato F:

Allegato F: qual è la differenza tra le colonne E - G?

Allegato F: quale la differenza tra colonne F - H?

Si veda la risposta alla domanda n. 34a.

54. In caso di costituenda ATI, l’Allegato F (in particolare la Scheda “Dati Produttivi”) deve essere compilato da ciascun partecipante, oppure è sufficiente una compilazione unica da parte del soggetto proponente?

Qualora il soggetto proponente sia un’ATI, l’allegato F, con riferimento ai fogli “Dichiarazione” e “Dati produttivi”, deve essere compilato solo dal mandatario dell’ATI con i dati di ciascun soggetto partecipante (per il foglio “Dati produttivi”). Il foglio “Conferimenti soci” deve essere redatto, solo se pertinente, da ciascun mandante dell’ATI con i propri dati.

Al riguardo, si rammenta che “Nel caso in cui il soggetto proponente richieda il punteggio di priorità di cui alla lett. g), del comma 1, dell’art. 11 del Decreto è necessario compilare i fogli “Dichiarazione”, “Dati produttivi” e il foglio “Conferimenti soci”, se pertinente. Nel caso in cui il soggetto proponente non richieda il punteggio di priorità di cui alla lett. g), del comma 1, dell’art. 11 del Decreto è necessario compilare il foglio “Dichiarazione” e il foglio “Dati produttivi” unicamente per le colonne A, B, C e P”

55. In caso di costituenda ATI, l’Allegato H (nelle varie schede) deve essere compilato da ciascun partecipante, oppure è sufficiente una compilazione unica da parte del soggetto proponente (quindi, in caso di costituenda ATI, dal legale rappresentante della capofila)?

L’allegato H deve essere compilato, in caso di ATI, dal legale rappresentante dell’azienda mandataria dell’associazione temporanea.

56. Non è più necessaria Delibera CDA (se previsto dall’azienda) per l’impegno alla costituzione di eventuale ATI o RTI in caso di approvazione del progetto? E’ sufficiente soltanto la sottoscrizione dell’Allegato L?

Non è richiesta la presentazione di delibere da parte del CDA o organi analoghi.

57. Allegato C Referenza Bancaria: in caso di costituenda ATI, è sufficiente una dichiarazione unica rilasciata da idoneo istituto di credito alla capofila in cui si conferma che tale azienda capofila è cliente sicuro ed affidabile? oppure la lettera, rilasciata dalla banca alla capofila, deve garantire tutta la costituenda ATI? Cosa succede se la composizione dell’ATI è simile (stessa capofila, molte aziende confermate) ma comunque diversa rispetto agli anni precedenti?

Ai sensi dell’art. 3 del d.d. 41666/2019, l’idonea referenza bancaria può essere presentata o solo dal capofila oppure da ciascun partecipante.

58. Il Consorzio di Tutela ha presentato una domanda di contributo a valere su una delle Call 2019 del Regolamento UE 1144/2014, che è attualmente in fase di istruttoria.

L’esito istruttorio non sarà pubblicato fino a ottobre 2019, pertanto molto dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande a valere sul bando OCM Vino Promozione Paesi Terzi – annualità 2019/2020.

La domanda di contributo a valere sulla Call 2019 del Regolamento UE 1144/2014 ha come Paesi target Cina, Giappone e altri mercati del mercato asiatico.

Si chiede pertanto se il Consorzio, nell’ambito del bando OCM Vino Promozione, può procedere ugualmente con la presentazione di una domanda di contributo che comprenda tutti i Paesi di interesse per la promozione 2020, ivi compresi quelli oggetto della domanda presentata a valere sul Regolamento UE 1144/2014, che comprenda una componente istituzionale e una aziendale a favore delle aziende consorziate.

In questa ipotesi, in caso di approvazione della domanda presentata a valere sul Regolamento UE 1144/2014 il Consorzio procederebbe ovviamente ad informare prontamente gli Enti competenti e non procederebbe con le attività promozionali istituzionali su tali Paesi, onde evitare sovrapposizione di diverse contribuzioni sul medesimo Paese. Rimarrebbero invece confermate e ammissibili le spese relative alla componente aziendale.

Si chiede un chiarimento se è possibile procedere nella maniera sopra esposta.

In caso affermativo, si chiede inoltre di chiarire se, nel momento in cui il Consorzio comunica l'avvenuta approvazione della domanda presentata a valere sul Regolamento UE 1144/2014, il budget promozionale originariamente previsto per la componente istituzionale dei Paesi target già finanziati può essere riassorbito, tramite opportune comunicazioni agli enti competenti, sui Paesi target residui della domanda OCM (ad esempio, gli USA).

Al fine di chiarire come costruire correttamente il progetto nelle sue componenti aziendale ed istituzionale, si chiede inoltre quale sia la strada più corretta per procedere tra le due sotto indicate:

- Progetto presentato dal soggetto proponente Consorzio di Tutela, con comunicazione delle partite IVA delle aziende consorziate partecipanti all'interno dell'allegato H
- Progetto presentato da un'ATI verticale in cui il Consorzio di Tutela costituisce il capofila mandatario

Un soggetto proponente o partecipante può fare domanda di contributo per la misura Promozione dell'OCM Vino e per il Reg. UE 1144/2014 ma nel caso esso risulti beneficiario del contributo per entrambe le misure di sostegno per il medesimo Paese terzo, nella stessa annualità, deve rinunciare alla realizzazione di uno dei due programmi. Nel caso in cui la rinuncia riguardasse il progetto di promozione ai sensi dei Regg. UE 1149/2016 e 1150/2016, per poter proseguire, il progetto deve comunque garantire il rispetto delle condizioni di ammissibilità e di quelle di qualificazione previste dal DM 3893/2019 e dal d.d. 38781/2019.

Si veda anche la risposta alla domanda n. 10.

59. Allegato L: In caso di costituenda ATI è necessario allegare alla domanda l'allegato L alla DD 38781/19. È possibile che ogni partecipante firmi il proprio allegato L, completo dei dati di tutti i partecipanti (presentando perciò tanti allegato L quanti sono i partecipanti all'ATI) oppure è necessario che l'allegato L sia unico e firmato in originale da ciascun partecipante?

3

Si vedano le risposte alle domande n. 31 e 32.

60. Allegato B: In caso di costituenda ATI. Ci sono alcuni punti che crediamo possano essere di pertinenza della sola mandataria e per l'esattezza, i punti: 3.4 e 3.5. Gli altri partecipanti lo lasciano in bianco? Essendo un'autodichiarazione, possiamo cancellare i punti non di pertinenza dei singoli partecipanti?

I punti 3.4 e 3.5 dell'allegato B, in caso di ATI, possono essere dichiarati anche solo dal capofila. I mandataria dell'ATI possono barrare tali punti oppure cancellarli.

61. Articolo 3 comma 8 della DD 38781/19. È possibile avere qualche ulteriore delucidazione in merito al revisore esterno riconosciuto così come indicato all'art 5 par. 3 del reg.to UE 2016/1150? Qualora venisse chiesta questa modalità di rendicontazione ma non fosse poi possibile svolgerla, si potrebbe comunque procedere a una rendicontazione "Classica"?

I revisori dei conti esterno deve essere riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e ss.mm. e ii.

Nel caso in cui non venisse presentata più la certificazione del revisore può essere presentata la classica rendicontazione.

62. Punto 3.8 Allegato B. Il termine per la presentazione delle domande a valere sui fondi regionali e nazionali sono relativamente distanti nel tempo (esempio Umbria, 3 luglio, nazionale, 15 luglio). Questo comporta che se un soggetto presenta domanda sul regionale che scade prima, al momento della presentazione non avrà ancora presentato nessun'altra domanda, ad esempio sul bando nazionale (potrebbe addirittura non aver ancora deciso se presentarla o meno). Quindi nella dichiarazione Allegato B, al punto 3.8, che presenterà sul regionale non potrà inserire nessun riferimento all'eventuale progetto nazionale da presentare. Quando però dovesse eventualmente presentare la domanda sul bando nazionale, a questo punto inserirà anche le informazioni relative al progetto presentato sul bando regionale. Questa procedura è da considerarsi corretta? In caso negativo, come ci si deve invece comportare?

Le informazioni da inserire nell'allegato B sono quelle certe e disponibili al momento della presentazione della domanda.

63. La tabella 3.8 Allegato B richiede i dati di altri progetti, presentati o in fase di svolgimento, oltre quello che si sta presentando.

Di seguito i quesiti per una corretta compilazione della tabella:

- 63a Colonna: "Nome soggetto collettivo con cui partecipa al progetto di promozione".

Devono essere indicati solo progetti cui si partecipa con un soggetto collettivo oppure vanno indicati anche qualora siano stati presentati progetti in qualità di proponente singolo?

Entrambi. Nel caso in cui vi siano progetti presentati direttamente dal partecipante deve essere inserita la sua ragione sociale. Nel caso in cui il soggetto partecipi tramite un soggetto collettivo inserire il nome di quest'ultimo.

4

- 63b Colonna: "Paese terzo o mercato del paese terzo"

Come deve essere compilata questa colonna? Se chi redige l'autodichiarazione deve indicare la partecipazione con un altro progetto collettivo con il quale non ha attivato tutti i paesi coinvolti dal progetto (esempio: l'ATI che si vuole riportare, ha presentato un progetto per Stati Uniti e Canada ma il partecipante che redige l'allegato B ha attivato con quella ATI solo la parte relativa agli USA non prevedendo alcun investimento in Canada), in questo caso in questa colonna cosa deve indicare?

Solo i Paesi in cui il soggetto partecipante realizza attività per ciascun progetto.

- 63c Colonna: "Importo del progetto per Paese terzo o mercato del Paese terzo".

Nel caso dell'esempio di cui al punto precedente, il dichiarante deve indicare l'importo complessivo dell'investimento del progetto dell'ATI o solo quello che il proponente investe nel Paese terzo attivato? Per analogia indicheremo il valore corrispondente anche nella colonna successiva, è corretto?

Solo l'importo imputato (importo progetto e relativo contributo) al soggetto che compila l'allegato B.

64. È possibile partecipare, tramite soggetti collettivi diversi, a diverse tipologie di progetto (ad esempio un regionale e un nazionale) che coinvolgono anche gli stessi paesi?

Esempio:

Progetto nazionale: USA e Canada

Progetto regionale: USA e Cina

Il soggetto partecipa a entrambi i progetti, con soggetti collettivi diversi, ma investe in USA e Canada nel nazionale e solo in Cina nel regionale. È corretto?

Si veda la risposta alla domanda n. 18.

65. Allegato H:

- a) La dichiarazione riporta il titolo “Dichiarazione dei dettagli produttivi”, anche se tali dati sono dichiarati nell’Allegato F. Il titolo di questa dichiarazione va modificato? In che modo?

Si tratta solo di refuso. Si rileva che l’intestazione della pagina e il contenuto della dichiarazione sono corrette. Si prega pertanto di non modificare il titolo.

- b) Nel foglio “Elenco partecipanti e prodotti” alla colonna G vanno indicati i prodotti oggetto della promozione per ciascun partecipante. Considerando che questa informazione va inserita tutta in una sola cella, si chiede qual è il dettaglio da fornire. Può andare bene inserire le denominazioni coinvolte oppure è richiesto il nome commerciale di ogni singolo vino?

Devono essere inserite le denominazioni dei singoli vini oggetto di promozione, rientranti nelle categorie elencate all’art. 4 del DM 3893/2019. Se il proponente lo ritiene opportuno possono essere forniti anche i nomi commerciali.

- c) Nel foglio “Azioni Paese Mercato” si richiede di predisporre un foglio per ogni Paese; nel caso di area omogenea può essere predisposto un solo foglio per l’intera area (come negli anni scorsi) oppure è necessario inserire un foglio anche per ogni Paese appartenente alla stessa area omogenea coinvolta?

Si prega di inserire un foglio per ogni Paese e all’interno di questo foglio inserire le tabelle per ciascuna voce di costo. Per le aree omogenee si prega di inserire un unico foglio per area omogenea ma di specificare alla prima riga di ciascuna tabella, relativa a ciascuna voce di costo, il Paese, compreso nell’area geografica, in cui saranno realizzate le iniziative.

66. Tra i documenti richiesti non è presente la Delibera del C.d.A. che autorizza il legale rappresentante alla presentazione del progetto. Siccome negli anni precedenti era un documento obbligatorio, si chiede conferma che quest’anno non sia più necessario.

Si veda la risposta alla domanda n. 56.

67. All’Art. 6 comma 4 del DD si fa riferimento all’Allegato M per la determinazione dei costi di riferimento. Tali costi sono da considerarsi come massimali per i costi unitari, oppure in quale altro modo?

Si vedano le risposte alle domande n. 27 e 39.

68. Ai fini del calcolo del costo delle fideiussioni da inserire nel progetto, quanto è la quota di contributo che deve essere garantita nel caso di non richiesta dell'anticipo del contributo (garanzia di buona esecuzione di cui all'Art. 15 comma 4 del DD)?

In base all'art. 15, c. 4, del d.d. 38781/2019, non è dovuta la fideiussione in caso di mancata richiesta di anticipo. A tale riguardo si precisa che la riga n. 29 del foglio "Piano Finanziario" dell'all. H non deve essere compilata.

69. Con riferimento alla documentazione da produrre a corredo della proposta progettuale si chiedono chiarimenti sulle modalità di compilazione dell'allegato F, qualora il soggetto proponente sia una associazione di produttori di cui all'art. 3 comma 1 lettera i) del DM n. 3893 del 4 aprile 2019

In particolare, con riguardo al foglio "conferimenti soci", si chiede se nel caso in cui uno dei soggetti partecipanti sia una cooperativa con migliaia e migliaia di soci conferitori, sia necessario riportare per ciascun socio conferitore tante righe quanti sono i singoli conferimenti o sia sufficiente presentare un elenco soci conferitori con indicazione del totale delle uve conferite.

Inoltre, poiché l'allegato F - foglio "conferimenti soci" è relativo ai soggetti partecipanti si ritiene che esso debba essere compilato e sottoscritto da ciascun soggetto partecipante.

Si rammenta che il foglio "conferimento soci" deve essere compilato solo se pertinente e solo se il soggetto proponente richiede il punteggio di cui alla lett. g) dell'art. 11 del DM 3893/2019.

Nel caso in cui sia necessario compilare tale foglio, ciascun soggetto partecipante dovrà inserire i dettagli richiesti di ciascun conferimento.

70. L'articolo 5, commi 2 e 3 del Decreto Ministeriale n. 3893/2019 del 4 aprile 2019, prevedono quanto segue:

- a) "I soggetti proponenti di cui all'art. 3, comma 1, possono presentare o partecipare ad un solo progetto per ciascuna delle tipologie di progetti di cui al precedente comma 1, lett. a), b) e c)".
- b) "Le Regioni nei propri avvisi, per i progetti di cui alla lett. b), possono prevedere la partecipazione o presentazione di più progetti, da parte di un soggetto proponente, purché non siano rivolti ai medesimi Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi."

A riguardo, considerato che ai partecipanti i programmi proposti da soggetti collettivi vengono richieste apposite autocertificazioni rilasciate ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, in particolare l'apposito allegato H al Decreto Direttoriale DG PQAI - PQAI 05 - Prot. Uscita N.0038781 del 30/05/2019 rilasciato dal legale rappresentante del soggetto proponente, recante, tra gli allegati allo stesso, apposito prospetto riferito ai "Dati Paesi e mercati", si chiede di conoscere se alla luce della documentazione rilasciata e considerate le successive verifiche pre-contrattuali svolte da AGEA ai sensi dell'art. 14, comma 2 del Decreto ministeriale n. 3893/2019, potrà non essere considerata una sovrapposizione il caso di partecipazione di un'azienda a più programmi proposti da soggetti collettivi anche per Paesi coincidenti nell'ambito dei due programmi ma in relazione ai quali la stessa azienda, con il rilascio della prescritta autocertificazione conforme al modello di cui al richiamato allegato H, ha preventivamente precisato la sua partecipazione a più programmi ma per Paesi target diversi.

Esempio, l'azienda X partecipa ad un "programma nazionale" per i Paesi target USA e Canada, nel contempo partecipa ad un "programma regionale" che prevede i seguenti Paesi

target: USA, Canada e Giappone, limitando la sua partecipazione in detto programma al solo Paese Giappone ed escludendo la partecipazione ai Paesi Usa e Canada.

In questo caso è consentita la presenza dell'azienda X all'interno dei due programmi senza che ciò costituisca una sovrapposizione partecipativa su stessi Paesi?

Si veda la risposta alla domanda n. 18.

71. L'art. 5, comma 6 del Decreto Direttoriale DG PQAI - PQAI 05 - Prot. Uscita N.0038781 del 30/05/2019 prevede che "Ciascun soggetto partecipante deve richiedere, pena l'esclusione del soggetto proponente, per Paese terzo o mercato del Paese terzo destinatario un contributo minimo pari a euro 25.000,00. Qualora il soggetto partecipante rendiconti, in relazione a tale richiesta di contributo, un importo che determini un contributo inferiore ammesso a euro 20.000,00, le spese effettuate da tale soggetto partecipante nello specifico Paese terzo o mercato del Paese terzo non vengono riconosciute."

Su tale premessa, si richiede di chiarire e precisare se riferendosi ad un raggruppamento di imprese "collettivo" di cui alle fattispecie previste dall'art. 3, comma 1, lettere a., b., c., d., e., g., h., i., e j. e nel caso in cui "il soggetto partecipante rendiconti, in relazione a tale richiesta di contributo, un importo che determini un contributo inferiore ammesso a euro 20.000,00" le conseguenze di tale inadempienza si riflettano in termini di mancato riconoscimento delle spese sostenute dal raggruppamento nel suo insieme per quel Paese Terzo/area omogenea/mercato terzo; Posto che, diversamente, l'articolato si presterebbe a possibili artifici posti in essere in sede di proposizione di programmi volti, surrettiziamente, non solo a disattendere il vincolo di cui all'art. 13, comma 7 del D.M. n. 3893/2019 del 4 aprile 2019 che recita: "Per i progetti a valere sui fondi quota nazionale, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, il contributo minimo ammissibile non può essere inferiore a 250.000,00 euro per paese terzo o mercato del paese terzo ed a 500.000,00 euro qualora il progetto sia destinato ad un solo paese terzo. Le regioni, nei propri avvisi, possono fissare un contributo minimo ammissibile diverso da quello fissati per i progetti a valere sui fondi quota nazionale." ma anche a concorrere a possibili alterazioni dei criteri di priorità in base ai quali il programma proposto verrà valutato, laddove gli eventuali artifici e comportamenti surrettizi vengano posti in essere da "micro e piccole imprese".

7

Si veda la risposta alla domanda n. 43.

Si precisa che gli importi di cui all'art. 5, c. 6, del d.d. 38781/2019 sono stati rettificati con d.d. 41666/2019.

72. L'art. 3, comma 4 del Decreto Dirigenziale N.0038781 del 30/05/2019 tra la documentazione da allegare alla lettera di accompagnamento alla domanda di contributo, al punto a) prevede il rilascio di apposito "Allegato B al presente decreto (Dichiarazioni sostitutive di certificazione amministrativa e finanziaria), debitamente compilato da parte del soggetto proponente e di ciascun soggetto partecipante".

Sulla base dei contenuti di detta "Dichiarazione sostitutiva di certificazione amministrativa e finanziaria" da rilasciare da parte di ciascun partecipante al quale, nel punto 3.5 viene chiesto: chiede di conoscere se "richiede/non richiede di avvalersi delle modalità di rendicontazione di cui all'art. 5, par. 3, del Regolamento(UE) 2016/1150"

A tale riguardo, posto che l'art. 5, par. 3, del Regolamento (UE) 2016/1150, rinvia alle condizioni di cui all'art. 41 sempre del richiamato Regolamento (UE) che prevede quanto segue: Per le operazioni attuate nel quadro delle misure previste all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013 in relazione alle quali, a seguito dei controlli amministrativi effettuati sulla domanda iniziale di sostegno, è stato considerato ammissibile un contributo

totale dell'Unione di importo pari o superiore a 300 000 EUR, gli Stati membri possono autorizzare i beneficiari a presentare un certificato relativo ai rendiconti finanziari che accompagnano le domande di pagamento intermedio o finale a copertura di un contributo dell'Unione di importo pari o superiore a 150 000 EUR.

Gli Stati membri possono stabilire soglie inferiori ove sia dimostrato che tale metodo di controllo non aumenta il rischio per i fondi dell'Unione.

Il certificato è rilasciato da un revisore dei conti esterno riconosciuto e fornisce adeguati elementi di prova concernenti l'ammissibilità e la realtà dei costi proposti, in base ai criteri seguenti:

- a) sono stati effettivamente sostenuti dal beneficiario o dall'ente organizzatore a cui il beneficiario ha affidato l'attuazione dell'operazione d'informazione o di promozione o di parti di essa;
- b) corrispondono ai costi considerati ammissibili dall'autorità competente a seguito dei controlli amministrativi effettuati sulla domanda iniziale di sostegno;
- c) sono necessari per la realizzazione dell'operazione quale approvata dall'autorità competente;
- d) sono identificabili e verificabili, ad esempio in quanto registrati nella contabilità del beneficiario o dell'ente organizzatore e sono determinati secondo i principi contabili vigenti nello Stato membro in cui il beneficiario o l'ente organizzatore è stabilito;
- e) soddisfano le disposizioni della legislazione tributaria e sociale applicabile;
- f) sono ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.

I beneficiari presentano copia di tutte le fatture e dei documenti giustificativi attestanti l'ammissibilità e la veridicità dei costi qualora non venga presentato il certificato di cui al paragrafo 1.

Durante i controlli amministrativi sulle domande di pagamento, gli Stati membri verificano sistematicamente i documenti presentati a fronte dei costi considerati ammissibili a seguito dei controlli amministrativi effettuati sulla domanda iniziale di sostegno e con gli altri criteri di cui al paragrafo 1.

Se i beneficiari presentano un certificato relativo al rendiconto finanziario, i controlli amministrativi possono essere svolti su tale certificato. Tuttavia, se il controllo amministrativo del certificato relativo al rendiconto finanziario non fornisce prove adeguate concernenti l'ammissibilità e la realtà dei costi e il rispetto dei criteri di cui al paragrafo 1, gli Stati membri chiedono ogni altra informazione ritenuta necessaria e, se del caso, procedono a ulteriori controlli.

I controlli in loco sulle operazioni di informazione e di promozione possono essere svolti presso i locali del beneficiario o dell'ente organizzatore a cui il beneficiario ha affidato l'attuazione dell'operazione d'informazione o di promozione o di parti di essa.

I controlli in loco mirano a verificare la veridicità e l'ammissibilità delle spese e consistono nell'analisi delle fatture e dei documenti giustificativi presentati a fronte dei registri contabili e, se del caso, di altri documenti giustificativi.

Nel corso dei controlli in loco, gli ispettori possono verificare un campione pari almeno al 30 % dell'importo del sostegno richiesto e ad almeno il 5 % di tutte le fatture o altri documenti giustificativi presentati o coperti da un certificato relativo al rendiconto finanziario prodotto fino al momento in cui è effettuato il controllo in loco.

Su tali premesse, posto che la norma comunitaria richiamata, sembrerebbe introdurre importanti semplificazioni, per coloro che rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 41, comma 1 del Reg. (UE) n. 2016/1150 si chiede di conoscere/confermare:

- a) Quali devono essere le caratteristiche del certificato rilasciato da un revisore dei conti esterno riconosciuto;

Il certificato rilasciato da un revisore esterno può essere mutuato dalla misura promozione prodotti agricoli Reg. (UE) 1144/2014, utilizzando il format allegato alla convenzione di sovvenzione debitamente adattato alla misura in questione.

- b) Se devono concorrere tutti i criteri per consentire il rilascio della prescritta certificazione e se, in particolare, il criterio di cui all'art. 41, comma 1, lettera f) data la sua caratteristica deve intendersi riconosciuto, in sede di approvazione del programma proposto, posto che i costi espressi nel programma saranno correlati ai "costi di riferimento" di cui all'allegato M al Decreto Dirigenziale N.0038781 del 30/05/2019;

Il revisore certifica la spesa finale ed esprime giudizio anche sulla congruità del progetto realizzato.

- c) Se la produzione di detto certificato esclude l'obbligo di presentazione di copia di tutte le fatture e dei documenti giustificativi attestanti l'ammissibilità e la veridicità dei costi sostenuti;

Il beneficiario non deve presentare nella rendicontazione finale copia delle fatture e dei documenti giustificativi, tuttavia deve mantenerli a disposizione per eventuali approfondimenti da parte degli organi di controllo preposti.

- d) se il costo della relazione di audit, sul modello di quanto previsto per analoga spesa contemplata dal Reg. UE 1144/2014 (promozione europea prodotti agricoli) sarà rendicontabile e ammissibile a finanziamento;

Il costo delle attività di revisione non è incluso tra le spese eleggibili a contributo di cui all'all. M. Si precisa, tuttavia, che tali costi possono rientrare nelle "Spese in capo al soggetto proponente".

73. Sulla premessa che l'Art. 15 (Stipula del contratto e controlli) del decreto dirigenziale n. 38781 del 30 maggio 2019, al comma 1 prevede quanto segue: I contratti, redatti secondo l'apposito schema di contratto tipo pubblicato sul sito istituzionale di Agea, di cui all'art. 14 comma 1 del Decreto e sono stipulati tra quest'ultima ed i beneficiari."

Su tale premessa si chiede di conoscere se è legittima l'ipotesi che un soggetto incaricato della direzione tecnica/realizzativa del progetto oggetto di proposizione da parte del soggetto proponente, attraverso il perfezionamento di un "contratto di mandato attraverso il quale si deve dimostrare la "terzietà" del rapporto sussistente tra le parti, possa, in virtù di detto rapporto, in caso di approvazione del programma e sul presupposto del citato contratto di mandato, sottoscrivere il contratto con AGEA che disciplina la realizzazione del progetto e tutte le condizioni contrattuali/finanziarie dallo stesso disciplinate in una sorta di subentro gestionale delle obbligazioni che restano in capo al proponente; in tale fattispecie, si chiede altresì di conoscere se è legittimo che il soggetto incaricato della direzione tecnica possa attivare un apposito c/c bancario "dedicato" alla gestione del finanziamento comunitario, a sua volta indicato nell'apposito contratto AGEA, di fatto gestendo per conto del soggetto proponente il contributo comunitario ad esso assegnato, in caso di approvazione del programma.

Il contratto con Agea deve essere sottoscritto unicamente dal soggetto proponente.

74. Sulla premessa che l'art. 5, comma 2 del D.M. 3893/2019 prevede che "i soggetti proponenti, di cui all'art. 3, comma 1, possono presentare o partecipare ad un solo progetto per ciascuna delle tipologie di cui al precedente comma 1, lett. a), b) e c)"; che il successivo comma 2, prevede che "le Regioni, nei propri avvisi, per i progetti di cui alla lett. b), possono prevedere

la partecipazione o presentazione a più progetti, da parte di un soggetto proponente, purché non siano rivolti ai medesimi Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi”.

Su tale presupposto si chiede di conoscere se un’azienda (unica partita IVA) che ha due realtà produttive distinte, una in Regione Toscana ed una in Regione Umbria, può presentare senza sovrapposizione di mercati, due distinte domande per la misura OCM Promozione Vino una a valere su invito Regionale Toscana ed una a valere su invito Regionale Umbria.

Si veda la risposta alla domanda n. 35d.

75. Si consideri una associazione costituita esclusivamente da produttori di vino IG e DO (soggetto proponente ex art. 3, comma 1, lettera i) del DM 3893 del 4/4/19).

La stessa, risulta “beneficiaria” del sostegno ai sensi dell’art. 3 del Regolamento delegato (UE) 1149/2019 della Commissione che recita “I beneficiari del sostegno di cui all’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono le organizzazioni professionali, le organizzazioni di produttori di vino, le associazioni di organizzazioni di produttori di vino, le associazioni temporanee o permanenti di due o più produttori, le organizzazioni interprofessionali o, qualora uno Stato membro lo decida, gli organismi di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”

Risulta di conseguenza individuata come “beneficiaria” anche dall’art. 2 comma 1 del DM 3893 del 4/4/19, in quanto soggetto che stipula il contratto con Agea e che sulla base di quanto previsto dal contratto:

- a) “è l’unico responsabile dell’esecuzione dell’azione nei confronti dell’Autorità nazionale competente ed è il solo interlocutore di quest’ultima”;
- b) “si assume l’intera responsabilità tecnica e finanziaria delle azioni”;
- c) è tenuto alla presentazione di una polizza a proprio nome a favore di Agea a garanzia dell’anticipo corrisposto
- d) è sottoposto, prima dell’erogazione del contributo spettante alla verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2, commi 1, 1 bis e 2, del Decreto Legge n. 210/2002, come convertito dalla Legge n. 266/2002 e alla verifica Antimafia
- e) è titolare del conto corrente dedicato al progetto sul quale viene versato il contributo dell’Unione europea

Alla luce di quanto sopra riportato e nel rispetto dei limiti di investimento previsti dall’avviso nazionale, si chiede conferma della possibilità per l’associazione di produttori (soggetto proponente ex art. 3, comma 1, lettera i) del DM 3893 del 4/4/19 e quindi “beneficiario”) di potersi intestare una o più azioni di tipo collettivo orizzontale (a titolo di esempio un incoming con visita presso diverse aziende, l’organizzazione di un evento collettivo all’estero, o la partecipazione collettiva ad una fiera internazionale con i vini dei diversi associati partecipanti) o anche il costo della fideiussione per la garanzia dell’anticipo. Tale possibilità è finalizzata a fare sistema e permettere importanti economie di scopo e di scala.

Qualora questa possibilità non fosse ritenuta possibile si chiede in cosa consista o possa consistere “il beneficio” per l’associazione di produttori come prima individuata.

I beneficiari del contributo relativo alle spese per attività di promozione dei prodotti vitivinicoli sono solo i soggetti partecipanti al progetto.

I soggetti proponenti di cui alla lett. i) del c. 1 dell’art. 3 del DM 3893/2019 possono essere eventualmente beneficiari del contributo unicamente (vedasi all. M d.d. 38781/2019) per le “Spese in capo al soggetto proponente” e per le quelle relative a “Spese direzione tecnica e coordinamento”.

76. Relativamente all'allegato F "Dati produttivi" sono corrette le seguenti interpretazioni?

- a. Colonna "D"/Quadro C - Va compilata solo dai beneficiari produttori di vino che sono anche produttori di uva?

Si, la colonna D va compilata da produttori di vino che vinificano anche uve di propria produzione.

- b. Colonna E ed F/ Allegato UVE vanno compilate da chi ha la cantina e vinifica per se stesso e per altri (conto lavorazioni) ed il valore da inserire è la sommatoria dei modelli F1? Bisogna inserire i dati complessivi di tutte le uve vinificate comprese il conto lavorazioni o escludendo queste ultime?

Le colonne E ed F sono compilate dai soggetti dalla cui dichiarazione di vendemmia risulta che hanno uve ricevute, così come riportate nell'allegato F1.

- c. Colonne G ed H/Allegato F2 va compilata solo dalle cantine sociali e cooperative?

Le colonne G ed H sono compilate dai soggetti che hanno l'obbligo di compilazione dell'allegato F2. Si veda inoltre la risposta alla domanda n. 34.

- d. Colonne M e N va compilata solo dai soci delle cantine sociali e delle cooperative? Oppure anche da chi vinifica c/o terzi riportando i dati del modello F1 rilasciato dalla cantina presso la quale si vinifica?

Le colonne M ed N sono compilate solo da soggetti che non hanno l'obbligo di dichiarazione di vendemmia. Si veda inoltre la risposta alla domanda n. 34.

- e. Colonna P lo scarico è inteso come il quantitativo di vino imbottigliato/confezionato venduto? Nel caso di produttori di vino che vinificano c/o terzi il dato dello scarico è quello del registro detenuto dalla cantina c/o la quale si imbottiglia/confeziona per proprio conto? E' sostanzialmente il quantitativo di vino scaricato/passato dalla cantine alla propria impresa o direttamente al venditore.

Per la definizione di scarico si vedano le risposte alle domande n. 19 e 24.

Per la produzione presso terzi si veda la risposta alla domanda n. 20.

77. Quale è il significato delle sigle UP, URS, URNS, UFS, UFNS, UT, US, VVC.

UP=Uve proprie

URS=Uve ricevute da soci

URNS=Uve ricevute da non soci

UFS=Uve ricevute da soci riportate nell'allegato F2

UFNS=Uve ricevute da non soci riportate nell'allegato F2

UT=Totale delle uve presenti in azienda (somma delle uve proprie e delle uve ricevute)

US=Totale delle uve ricevute da non soci

VVC=Vino confezionato scaricato

78. Nel caso di progetti multiregionali per soggetto proponente di tipo j i requisiti minimi di partecipazione (contributo minimo richiedibile, HL, fatturato) da tenere in considerazione sono solo quelli della regione dell'impresa capofila o ciascun soggetto partecipante deve rispettare i requisiti stabiliti dalla propria regione; in quest'ultimo caso i parametri del valore del progetto minimo come soggetto partecipante nel suo complesso devono essere quelli della regione dell'impresa capofila?

I requisiti sono quelli indicati nell'avviso della Regione capofila.

79. A cosa corrisponde la voce “Contributo gravante su annualità 2019/2020” nell'allegato H piano di finanziamento del decreto direttoriale 38781 del 30/05/19

Qualora il soggetto proponente richieda il pagamento in anticipo del contributo, l'80% dell'importo del contributo grava sull'annualità 19/20. Il restante 20% del contributo grava sulle annualità di bilancio comunitario successive alla 19/20. Nel caso il proponente non chiede anticipo il 100% del contributo grava sull'annualità di bilancio comunitario 19/20.

80. Una costituenda associazione temporanea di imprese sarà formata da una organizzazione professionale (proponente e soggetto incaricato dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto) e da almeno sei produttori di vino ognuno con sede operativa e legale nella propria regione (sei regioni). E' intenzione dell'ATI partecipare al bando OCM vino misura promozione Paesi terzi con una proposta progettuale a valere sui fondi quota nazionale. Considerando, che all'art.5 c.1 a. del Decreto 5 aprile 2019 viene specificato che per i progetti a valere sui fondi di quota nazionale “la domanda di contributo è presentata al Ministero (...) da soggetti proponenti che hanno sede operativa in almeno cinque regioni...”, si chiede se questa condizione è applicata anche nel caso dell'ATI come descritta in premessa e se è il soggetto proponente dell'ATI che deve avere sede operativa in almeno cinque regioni oppure se la presenza nell'ATI di sei produttori di sei regioni diverse può essere considerato requisito ammissibile per la presentazione della domanda.

12

Si veda la risposta alla domanda n. 23.

81. ALLEGATO C – referenze bancarie. Nel caso il soggetto proponente sia un'ATS, la referenza bancaria deve presentarla solo la capofila (mandataria) oppure sia la capofila sia le aziende associate (mandanti)

Si veda la risposta alla domanda n. 57.

82. Nell'allegato M i “costi di riferimento” indicati sono importi categorici o possono anche essere superiori con apposite motivazioni indicate?

I valori riportati nell'all. M non sono importi “categorici”, ma rappresentano solo valori di riferimento indicativi per effettuare le valutazioni sulla congruità dei prezzi previsti nei programmi analizzati. Eventuali costi superiori ai valori riportati nell'all. M possono essere ritenuti ammissibili purché debitamente motivati e corredati da particolareggiata descrizione dell'iniziativa prevista.

Si vedano anche le risposte alle domande n. 27 e 39.

83. Nell'allegato M per le attività di Expertise e Pubbliche Relazioni il 5% a cosa si riferisce?

Tale percentuale deve essere calcolata sulla somma degli importi di tutte le sub-azioni previste per l'azione (tipologia a, b o c dell'all. M) all'interno del quale tali attività sono previste.

84. Con riferimento all'articolo 15, comma 2 del DM n. 3893 del 04/04/2019, che cosa si intende per soppressione di una sub-azione? Che non può essere azzerato il suo budget oppure che se prevista nel progetto deve necessariamente essere rendicontata una spesa nell'ambito di quella sub-azione?

Per poter sostituire una sub-azione tramite una sua cancellazione è necessario richiedere una variante di cui al comma 1, lett. b), dell'art. 15 del DM 3893/2019.

85. Con riferimento all'allegato M del Decreto Direttoriale n. 0038781 del 30/05/2019, nelle sub-azioni A1 e C1 sono previste le voci di costo alloggio, vitto e trasporto locale ma non è presente la voce di costo viaggio: è stata una dimenticanza o c'è un motivo specifico?

Si ritiene che tali servizi siano acquistati nel luogo di svolgimento del programma e, pertanto, sono previste solo spese di trasporto locale nell'ambito delle citate sub-azioni.

86. Il format dell'Allegato L impone che la dichiarazione di impegno sia sottoscritta come unico documento da tutti i soggetti partecipanti, visti i tempi ristretti, nell'impossibilità di produrre tale unico documento, è ammissibile che ciascun componente della costituenda ATI alleggi la propria lettera di intenti e che il capofila mandatario con un unico documento accetti l'incarico ed elenchi tutte le aziende partecipanti?

13

Si vedano le risposte alle domande n. 31 e 32.

87. L'impresa "A" costituitasi a Marzo 2018 non in possesso dei requisiti minimi di partecipazione in termini di disponibilità di prodotto e contributo richiedibile, può comunque partecipare al bando OCM Vino utilizzando i requisiti e la documentazione (dichiarazione di vendemmia, registro dematerializzato di giacenza e bilancio) dell'impresa collegata "B" che li possiede? Si precisa che l'impresa "A" è collegata all'impresa "B" perché il socio di maggioranza (70%) dell'impresa "A" è socio unico (100%) dell'impresa "B".

Possono partecipare alle procedure competitive per l'erogazione dei contributi della misura promozione solo le aziende che rispettano direttamente i requisiti di ammissibilità previsti.

88. Relativamente al punteggio di cui al punto h) dell'Allegato N al DD, in merito al calcolo della componente di micro e piccole imprese, si chiede di chiarire il metodo di calcolo. Il criterio dice che il soggetto proponente deve avere al suo interno un numero di piccole e/o medie imprese pari o superiore a 2/3, per accedere ai 13 punti. Poi nella nota si legge che nel calcolo si deve arrotondare per eccesso.

Esempio:

- totale partecipanti 11;
- micro o piccole: 6;

Il proponente accede ai 9 punti (in quanto pari o superiore a 1/2) oppure accede ai 13 punti (in quanto si arrotonda per eccesso ed essendo superiore a 1/2 si passa a 2/3)?

Si veda la risposta alla domanda n. 45.

89. L'articolo 5 (Disponibilità di prodotto e contributo richiedibile) al comma 1, secondo capoverso, prevede quanto segue: "Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. h), i) e j) del comma 1, art. 3 del decreto, ciascun soggetto partecipante produttore di vino deve avere nella voce "totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato" estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2018 del registro dematerializzato un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari almeno a 150.000 litri". A riguardo, considerato che il registro dematerializzato opera una distinzione tra "vino imbottigliato e etichettato" e "vino imbottigliato e non etichettato" si chiede di conoscere se, ai fini del computo del dato richiesto, deve intendersi il quantitativo dell'imbottigliato nella sua interezza a prescindere dall'etichettatura o meno del prodotto.

Si vedano le risposte alle domande n. 19, 20, 24, 25 e 34.

90. L'art. 3 (Presentazione dei progetti e contenuto della domanda di contributo) al comma 4, lettera m) è previsto quanto segue: "Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. f), h), i) e j) del comma 1, dell'art. 3 del Decreto, copia conforme dell'ultimo bilancio, oppure copia di altro documento da cui desumere il fatturato aziendale, del soggetto proponente stesso e di tutti i soggetti partecipanti". A tale riguardo, considerato che le aziende agricole e/o uninominali non hanno l'obbligo del deposito di bilancio, si chiede di conoscere se per documentazione "equipollente" può intendersi l'unico 2018 e/o la dichiarazione IVA e se detti documenti sono alternativi o devono essere presentati congiuntamente dai soggetti che si trovano in detta situazione.

È sufficiente la dichiarazione IVA.